

RIDUZIONE DELLA DONAZIONE MODALE

Il tema della riduzione della donazione modale risulta alquanto controverso.

La dottrina ⁽¹⁾ concorda nel ritenere che tale donazione vada computata nel calcolo della riunione fittizia per il suo intero valore, senza tener conto dell'onere. In questa sede si procede a determinare il valore dei beni facenti parti del patrimonio del *de cuius*, tra i quali vi era il bene donato per il suo intero valore.

Non c'è unanimità di vedute, invece, con riferimento al problema dell'incidenza del *modus* sulla azione di riduzione.

Parte della dottrina ritiene che legittimato passivo di tale azione sia soltanto il donatario (o l'onereato) e non anche il beneficiario dell'onere. A differenza del codice tedesco, il nostro codice non consentirebbe di agire in riduzione contro il beneficiario neanche in via indiretta ⁽²⁾.

Secondo questa ricostruzione, in caso di onere apposto in favore dello stesso donante la donazione verrebbe ridotta per la parte non assorbita dal *modus*. Nel caso di onere in favore di un terzo, «la donazione si riunisce fittiziamente alla massa ed è soggetta a riduzione per l'intero ammontare, senza calcolare l'onere» ⁽³⁾.

L'unico rimedio in favore del donatario (o onorato) sarebbe rinvenibile negli artt. 671 e 793 c.c., in base ai quali l'onereato è tenuto all'adempimento dell'onere nei limiti del valore della cosa legata o donata. Egli potrebbe, dunque, rifiutare il pagamento nella misura in cui il *modus* eccede il valore della disposizione ridotta o eventualmente ripetere l'eccedenza.

Altra parte della dottrina ⁽⁴⁾, nonché la giurisprudenza ⁽⁵⁾ (sia pure in fattispecie in cui l'onere era apposto a beneficio dello stesso donante) ritengono invece che ai fini della azione di riduzione occorra tener conto dell'effettivo arricchimento in capo al donatario. La donazione modale andrebbe dunque ridotta per la sola parte il cui valore non sia assorbito dal *modus*, anche se disposto in favore di un terzo.

In aggiunta a tale conclusione, tale dottrina tende ad ammettere la possibilità di agire in riduzione anche nei confronti del beneficiario dell'onere, purché ovviamente non sia lo stesso donante, ma un terzo. Solo così sarebbe possibile evitare un pregiudizio per il legittimario, senza contare che talvolta proprio il *modus* può concretare la lesione.

Un Autore ⁽⁶⁾ tende al riguardo ad ammettere tale riducibilità anche laddove l'onere non abbia natura di liberalità. Altra parte della dottrina ⁽⁷⁾ ne ammette invece la riducibilità se e in quanto il *modus* abbia natura di liberalità indiretta, come tale soggetta alla disciplina materiale della donazione. Una diversa conclusione – si afferma – danneggerebbe non solo il donatario, «il quale può venir privato dell'intera donazione per adempiere all'onere, ma anche i donatari anteriori, i quali si troverebbero esposti all'esercizio dell'azione revocatoria» ⁽⁸⁾.

Marco Bellinvia

- 1) Mengoni, *Successione necessaria*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 2000, p. 249; Giorgianni, *Legato modale (o sublegato) e azione di riduzione*, in *Dir. e giur.*, 1959, p. 152; Ferri, *Dei legittimari*, in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1971, p. 141; Tullio, *L'azione di riduzione. L'imputazione ex se*, in *Tratt. di dir. delle succ. e don.*, dir. da Bonilini, III, Milano, 2009, p. 572; Bucelli, *Dei legittimari*, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2012, p. 475; Pasqualini, *Le disposizioni modali e la tutela del legittimario*, in *Riv. Not.*, 1997, p. 799, secondo il quale tale conclusione deriva sia dalla non configurabilità dell'onere quale debito o peso dell'eredità, sia dallo scopo della riunione fittizia volta a ricostruire l'integrità del patrimonio del *de cuius*. Eccezioni a tale principio sarebbero il *modus* a favore del disponente, in quanto limita il depauperamento, e il *modus* disposto *solvendi causa*, in quanto elide una passività ereditaria. Nello stesso senso v. Carnevali, *La donazione modale*, in *Tratt. di dir. delle succ. e don.*, dir. da Bonilini, VI, Milano, 2009, p. 870.
- 2) Mengoni, *Successione necessaria*, cit., p. 248, secondo il quale «il *modus* testamentario, e tanto meno il *modus* aggiunto a una donazione, non è un peso dell'eredità, ma un peso (di natura obbligatoria) imposto all'onorato, e come tale non è suscettibile della qualifica di disposizione lesiva della legittima, la quale può essere riferita soltanto alla disposizione modale».
- 3) Mengoni, *Successione necessaria*, cit., p. 249, nt. 75; nello stesso senso, sia pure avvertendo che la soluzione è insoddisfacente per un ordinamento moderno, Giorgianni, *Legato modale (o sublegato) e azione di riduzione*, cit., p. 153; Palazzo, *Le successioni*, in *Tratt. di dir. priv.*, a cura di Iudica-Zatti, Milano, 2000, p. 580.
- 4) Ferri, *Dei legittimari*, cit., p. 141 ss.; Tullio, *L'azione di riduzione*, cit., p. 572; Bucelli, *Dei legittimari*, cit., p. 474; Id., *I legittimari*, in *Il dir. priv. oggi*, a cura di Cendon, Milano, 2002, p. 186; Pasqualini, *Le disposizioni modali e la tutela del legittimario*, cit., p. 804; Carnevali, *La donazione modale*, Milano, 1969, p. 44.
- 5) Cass. 18 febbraio 1977, n. 739, in *Giur. it.*, 1977, I, 1, p. 2167; App. Palermo, 26 ottobre 1956, in *Giust. civ.*, 1957, p. 549; App. Lecce, 15 gennaio 1953, in *Rep. foro it.*, 1953, voce *Successioni*, n. 219; App. Catania, 13 ottobre 1964, in *Foro it.*, 1965, I, 373. Più di recente, sia pure nell'ipotesi di onere apposto in favore dello stesso donante, v. Trib. Napoli, 4 maggio 2004, in *Giur. napoletana*, 2004, 303: «In caso di donazione modale, ove il "modus" sia previsto a favore dello stesso donante, l'azione di riduzione volta ad aggredire l'atto di liberalità può avere ad oggetto solo il netto della donazione, detratto dall'importo del bene donato, il valore dell'onere».
- 6) Ferri, *Dei legittimari*, cit., p. 142, per il quale proprio da tale ipotesi si ricaverebbe che «riduzione e disposizione liberale non sono sempre termini correlativi».
- 7) Carrabba, *Donazioni*, in *Tratt. di dir. civ. del CNN*, dir. da Perlingieri, Napoli, 2009, p. 804 ss.; Torrente, *La donazione*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 2006, p. 363; Capozzi, *Successioni e donazioni*, Milano, 2009, p. 1588; Tullio, *L'azione di riduzione*, cit., p. 573, nt. 147; Carnevali, *La donazione modale*, Milano, 1969, p. 45 ss.; Pasqualini, *Le disposizioni modali e la tutela del legittimario*, cit., p. 804, il quale muove dal presupposto che l'onere sia un negozio autonomo e non accessorio; Bucelli, *Dei legittimari*, cit., p. 474, secondo il quale «se allora il *modus* fa strumento di una liberalità indiretta, alle pretese di eventuali legittimari lesi non è soggetto solo il primo donatario, ma pure il secondo; ed entrambi nella misura del rispettivo arricchimento. La disposizione modale eventualmente lesiva della legittima è dunque soggetta a riduzione nel modo e nella misura stabiliti dal combinato disposto degli artt. 558 e 559. Per le donazioni, si sa che si riducono in ordine cronologico (art. 559); qui, dove quella modale è innestata su quella portante, le due liberalità sono coeve. Conseguentemente, dovranno essere ridotte entrambe proporzionalmente ex art. 558. Per cui supponendo una donazione di valore 100 con un *modus* di 80, "il legittimario potrà agire per 20 nei confronti del donatario e per 80 nei confronti del beneficiario del *modus*"».
- 8) Tullio, *L'azione di riduzione*, cit., p. 573, nt. 147.